

Regolamento
relativo alla concessione di congedi ai condannati
adulti e ai giovani adulti
 (del 25 settembre 2008)

LA CONFERENZA LATINA DELLE AUTORITÀ CANTONALI
 COMPETENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DI PENE E MISURE

visti:

gli art. 74 e 75, 75a, 84 cpv. 6, 90 cpv. 4 e 4^{bis}, 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS);

l'ordinanza del 19 settembre 2006 relativa al codice penale e al codice penale militare (O-CP-CPM);

l'art. 4 lett. b del concordato del 10 aprile 2006 sull'esecuzione delle pene e delle misure gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti);

considerando che:

il nuovo diritto delle sanzioni entrato in vigore il 1° gennaio 2007; è già stato modificato nel 2006 e nel 2007 (in particolare agli art. 75a e 90 cpv. 4^{bis} CPS). Inoltre le camere federali hanno adottato delle modificazioni supplementari relative all'internamento dei delinquenti estremamente pericolosi (RU 2008, p. 2961 ss.); in vigore dal 1° agosto 2008, queste ultime hanno un'influenza diretta sulle autorizzazioni di uscita. In effetti, nessun congedo può essere accordato a delinquenti estremamente pericolosi durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento o durante l'internamento a vita (art. 84 cpv. 6^{bis} e 90 cpv. 4^{bis} CPS).

Nell'ambito delle relazioni dei detenuti con il mondo esterno, il CPS pone dei principi chiaramente enunciati e ricorda che le autorizzazioni di uscita (congedi, permessi e condotta) introdotte dalla pratica e dalle norme concordatarie sono concesse alle persone detenute per permettere loro di mantenere delle relazioni con il mondo esterno, preparare la loro liberazione e per dei motivi particolari (sistemare delle pratiche personali o giuridiche molto importanti o esercitare un mandato politico con termini impellenti che esigono la presenza dell'interessato).

Tuttavia, la concessione di queste uscite è possibile unicamente se il comportamento della persona detenuta durante l'esecuzione della sanzione penale non vi si oppone e se non vi è il rischio che egli si dia alla fuga o commetta nuovi reati, rispettivamente che non metta in pericolo la collettività (art. 75 CPS) e che non sia oggetto di misure particolari di sicurezza (art. 75a CPS). Spetta alle autorità competenti il compito di fissare le condizioni che la persona detenuta dovrà rispettare (in determinati casi delle misure tecniche possono essere previste, come ad esempio il braccialetto elettronico - cfr. art. 237 del Codice di procedura penale svizzero adottato il 5 ottobre 2007 e che entrerà in vigore prossimamente o le disposizioni di applicazione del diritto cantonale - ad esempio la legislazione del Canton Neuchâtel).

L'autorità competente designata dal cantone controlla se la persona detenuta che inoltra una domanda di congedo, dispone dei requisiti necessari. Secondo la pratica consolidata attuale, diversi elementi devono essere considerati per formulare questa valutazione (per es. infrazione commessa, durata della sanzione penale, rischio di fuga, stato di salute psichica, comportamento e attitudine, durata del soggiorno, legami autentici con il nostro paese, rischio di messa in pericolo della collettività pubblica).

In taluni casi l'autorità competente designata dal cantone deve inoltre assumere il preavviso della commissione designata agli art. 75a e 90 cpv. 4^{bis} del CPS. Quest'ultima si determina in merito alla pericolosità della persona detenuta (che ha commesso un reato ai sensi dell'art. 64 CPS) per la collettività nei casi previsti dall'art. 62d al. 2 CPS e in occasione di alleggerimenti del regime di esecuzione (per es. le autorizzazioni di uscita) quando l'autorità competente non può pronunciarsi categoricamente in merito alla pericolosità per la collettività della persona interessata.

Il presente regolamento tiene conto della pratica e delle esperienze maturate e delle nuove disposizioni legislative.

Su proposta della Commissione concordataria e della Commissione dei patronati del 20 giugno 2008,

decide:

Principi

Art. 1 ¹Le autorizzazioni di uscita si riferiscono:

- a) al congedo, che è uno dei mezzi di cui dispone l'autorità competente per permettere alla persona detenuta di mantenere delle relazioni con il mondo esterno e di preparare la sua liberazione. Il principio del congedo deve essere previsto nel piano di esecuzione della sanzione penale;
- b) al permesso, che è accordato alla persona detenuta per occuparsi delle sue pratiche personali, professionali o giudiziarie che non possono essere rimandate e per le quali la presenza fuori dallo stabilimento è indispensabile;
- c) all'accompagnamento, che è una uscita accompagnata, accordata in ragione di un motivo particolare. Le direzioni degli stabilimenti sono autorizzate ad organizzare degli accompagnamenti per motivi medici.

²L'autorizzazione di uscita non deve togliere alla condanna il suo carattere di prevenzione e non deve nuocere alla sicurezza o mettere in pericolo la collettività pubblica, in particolare quando si tratta di persone internate.

Campo di applicazione

Art. 2 ¹Il presente regolamento si applica alle persone che scontano le loro pene o misure privative di libertà in regime aperto o chiuso.

²Queste disposizioni si applicano per analogia alla semiprigionia, alle corte pene, al lavoro esterno nonché all'esecuzione delle misure, e all'esecuzione della pena che precede l'internamento ordinario.

³Alle persone detenute in esecuzione di pena o di misura anticipata, possono essere accordati solamente degli accompagnamenti o dei permessi. L'autorità giudiziaria deve dare un preavviso positivo.

⁴Per l'esecuzione del regime di sicurezza rinforzata e dell'internamento a vita dei delinquenti estremamente pericolosi, la Conferenza promulgherà, se necessario, delle disposizioni particolari.

⁵Gli art. 75a e 90 cpv. ⁴^{bis} CPS rimangono riservati.

Autorità competenti

Art. 3 ¹Con riserva del capoverso 2, le autorità competenti designate dal cantone di giudizio (cfr. anche art. 75a e 90 cpv. ⁴^{bis} del CPS) statuiscono sulla domanda di autorizzazione di uscita.

²La direzione dello stabilimento statuisce:

- a) su un permesso o un accompagnamento presentati posteriormente ad un primo congedo superato, sempre che l'autorità competente l'abbia deciso;
- b) su una domanda di congedo presentata da una persona detenuta al beneficio di un lavoro esterno;
- c) sono riservate le disposizioni agli art. 75a e 90 cpv. ⁴^{bis} del CPS.

³Fissando le condizioni d'autorizzazione di uscita, le autorità competenti tengono conto in particolare degli interessi delle vittime e delle circostanze dell'infrazione commessa.

Preavvisi e avvisi

Art. 4 ¹La direzione dello stabilimento da un preavviso per tutte le domande d'autorizzazione di uscita di competenza delle autorità stabilite dal cantone di giudizio.

²Può essere richiesto l'avviso dei servizi di assistenza riabilitativa.

³Se la persona detenuta desidera recarsi dalla sua famiglia o da terzi, le autorità competenti possono preventivamente chiedere l'accordo delle persone interessate.

Condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione di uscita

Art. 5 ¹Per ottenere un'autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso, la persona detenuta deve:

- a) richiedere formalmente un'autorizzazione di uscita, al più presto dopo un soggiorno di almeno due mesi nello stesso stabilimento, a condizione che abbia scontato almeno un terzo della sua pena;
- b) portare gli elementi probanti per dimostrare che la concessione di un'autorizzazione di uscita è compatibile con i bisogni di protezione della collettività;
- c) giustificare di aver partecipato attivamente agli obiettivi di risocializzazione previsti nel piano d'esecuzione della sanzione penale e che questa domanda rientra nel piano sopra indicato;
- d) dimostrare che il suo atteggiamento durante la detenzione la rende degna della fiducia accresciuta sollecitata mediante la richiesta di congedo;
- e) disporre di una somma sufficiente, guadagnata con il suo lavoro, rispettivamente accreditata sul suo conto.

²Le domande di congedo devono essere inoltrate almeno un mese prima della data prevista per il congedo stesso.

³Sono riservati i motivi eccezionali per la concessione di un permesso.

⁴Per l'ottenimento di un'autorizzazione di uscita, rispettivamente di un accompagnamento, l'autorità competente fissa le condizioni caso per caso.

⁵Inoltre, secondo le circostanze, le autorità competenti designate dal cantone possono esigere :

- a) la prova che i documenti d'identità della persona detenuta sono depositati presso un'autorità svizzera;
- b) delle garanzie in relazione a circostanze di natura tale da favorire il buon svolgimento dell'uscita;
- c) la messa in pratica di misure tecniche di sorveglianza supplementari per le quali la persona detenuta da il suo accordo.

Cadenza e durata di un'autorizzazione di uscita

Art. 6 ¹La persona detenuta può ottenere al massimo un congedo ogni due mesi.

²Per motivi particolari, l'autorità competente può derogare alla cadenza prefissata al fine di concedere congedi frazionati.

³La durata di un congedo è fissata secondo i parametri seguenti:

- 1° e 2° congedo, massimo 24 ore;
- 3° e 4° congedo, massimo 36 ore;
- 5° e 6° congedo, massimo 48 ore;
- a partire dal 7° congedo: massimo 54 ore.

⁴Le persone detenute e che hanno eseguito correttamente i congedi previsti dal piano d'esecuzione della sanzione e che non possono beneficiare del lavoro esterno, hanno la possibilità di ottenere delle uscite settimanali secondo i seguenti parametri:

- 1° mese: 52 ore;
- 2° mese: 72 ore;
- 3° mese: 86 ore;
- 4° mese: 124 ore;
- dal 5° mese: 172 ore.

Le autorità competenti possono delegare la concessione di queste autorizzazioni di uscita alla direzione dello stabilimento.

⁵La durata di un permesso è generalmente di 12 ore al massimo, compresa la trasferta; e in ogni caso non deve superare 16 ore.

⁶La durata di un accompagnamento è generalmente di 4 ore. Essa non può superare 8 ore, compresa la trasferta.

Congedi speciali natalizi

Art. 7 ¹Un congedo può essere accordato, ammesso che le circostanze lo permettano ed alle seguenti condizioni:

- a) è già stato precedentemente accordato ed eseguito con successo un congedo;
- b) non può essere accordato un congedo per la notte del 31 dicembre;
- c) le altre condizioni relative alla concessione di congedi ordinari, sono date.

²La concessione dei congedi è sottoposta alle seguenti modalità:

- a) quando la data del congedo cade tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, il congedo previsto può essere spostato (anticipato o ritardato), affinché coincida con il periodo delle feste natalizie;
- b) il numero delle ore supplementari attribuite è di 12 ore al massimo;
- c) non è possibile ottenere un secondo congedo durante il mese di dicembre;
- d) il congedo seguente non potrà intervenire prima del 25 febbraio.

Foglio di autorizzazione di uscita

Art. 8 ¹Ogni persona detenuta al beneficio di un'autorizzazione di uscita, deve essere in possesso di un salvacondotto (foglio di autorizzazione di uscita) con almeno le seguenti indicazioni:

- a) data di uscita e di ritorno;
- b) ora di partenza e ora di rientro;
- c) la o le località dove si reca la persona detenuta;
- d) la somma di danaro rilasciata alla persona detenuta (solo se in regime ordinario);
- e) obbligo di un comportamento corretto;
- f) interdizione di lasciare il territorio svizzero.

²Una copia del salvacondotto rilasciato ai detenuti in regime ordinario è inviata preventivamente:

- a) alle autorità che hanno preso la decisione;
- b) alle polizie: del cantone nel quale ha sede lo stabilimento, del cantone di giudizio, del o dei cantoni in cui si reca la persona detenuta;
- c) se del caso, al tutore o alla tutrice;
- d) ai servizi di assistenza riabilitativa o al servizio sociale dello stabilimento;
- e) se del caso, alla famiglia o a terzi da cui si reca la persona detenuta (art. 4 cpv. 3 del presente regolamento).

Persone detenute in regime di lavoro esterno

Art. 9 La persona detenuta collocata in regime di lavoro esterno può beneficiare di congedi secondo l'elenco progressivo previsto all'art. 6 cpv. 4 del presente regolamento.

Persone detenute sottoposte ad inchiesta penale

Art. 10 Le autorità preposte possono rilasciare un'autorizzazione di uscita a una persona detenuta nei confronti della quale è aperta un'inchiesta penale, esclusivamente con l'accordo preliminare dell'autorità giudiziaria competente.

Revoca dell'autorizzazione di uscita

Art. 11 Se la persona detenuta al beneficio di un'autorizzazione di uscita, non adempie più alle condizioni poste alla base della concessione della stessa, e le autorità competenti non sono ancora in grado di determinarsi in merito, la direzione dello stabilimento può sospendere provvisoriamente le uscite, per motivi gravi o a titolo di misura conservativa. Essa informa immediatamente le autorità competenti, che devono statuire nel termine di 10 giorni.

Disposizioni finali

Art. 12 ¹Il presente regolamento abroga la Raccomandazione n. 6 del 27 ottobre 2006 relativa alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti.

²La Conferenza invita quindi i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare le disposizioni cantonali relative all'organizzazione della formazione di base e continua, agli studi, alla formazione professionale ed al perfezionamento delle persone detenute.

³La presente raccomandazione entra in vigore il 1° novembre 2008.